

SOGESID S.P.A

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE – “C”

REATI ASSOCIATIVI

Rev. VI

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 18/02/2021

INDICE

- PARTE SPECIALE "C"-	3
1. REATI APPLICABILI ALLA SOCIETÀ.....	3
2. ATTIVITÀ SENSIBILI.....	5
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	6
4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI	8

- PARTE SPECIALE "C"-

1. REATI APPLICABILI ALLA SOCIETÀ

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "C", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24-ter del Decreto Legislativo 231/2001 e nella Legge 16 marzo 2006, n. 146¹ e ritenuti potenzialmente realizzabili, alla Società, in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o "Matrice delle Attività a rischio-reato") e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Direzione/Funzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione del sesto comma, c. p.)

Con riferimento alla fattispecie di reato sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della Società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio della Società medesima.

È tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

¹ La Legge 16 marzo 2006, n. 146 reca la «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001».

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati associativi, sono indicate in dettaglio nella "Matrice delle Attività a Rischio-Reato", conservata a cura della Società.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte speciale "C", sono di seguito riepilogate sulla base della numerazione indicata all'interno della "Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001".

Si evidenzia che le possibili modalità e finalità di realizzazione delle principali fattispecie di reato connesse alle Aree e alle Attività sensibili sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella "Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001" allegata al Modello 231.

R. ATTIVITA' SVOLTE IN FORMA ASSOCIATA, ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO IN UN'ORGANIZZAZIONE PER LA QUALE POTREBBERO VERIFICARSI I PRESUPPOSTI DEL VINCOLO ASSOCIATIVO EX ART. 416 C.P. ANCHE DI NATURA MAFIOSA

R.1) Svolgimento di attività in forma associata, attraverso il coinvolgimento in un'organizzazione per la quale potrebbero verificarsi i presupposti del vincolo associativo ex art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) anche di natura mafiosa.

Principali fattispecie di reato connesse

- Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del sesto comma, c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Principali Ruoli/Aree coinvolti

- ✓ Tutte le Direzioni/Uffici aziendali

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico e di Condotta adottato dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di:

- Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001 riguardanti i reati associativi presentati nel capitolo 1 "Reati applicabili alla società" ed identificati nella Matrice delle attività rischio-reato;
- Intrattenere operazioni commerciali fittizie o per importi differenti da quelli reali al fine di realizzare provviste di denaro da destinare ad attività illecite;
- Porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato rientrante tra quelle considerate nella presente parte speciale;
- Promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
- Fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di associazione per delinquere.

In via generale, ai destinatari della presente parte speciale è richiesto di:

- Assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi con i quali vengono instaurati rapporti nell'esercizio delle attività aziendali;
- Monitorare costantemente i flussi di denaro in uscita;
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure/istruzioni operative aziendali, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, anche stranieri;
- Non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti;
- Non riconoscere compensi in favore dei consulenti e fornitori di beni e servizi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

- Non selezionare personale i cui requisiti e la cui affidabilità non sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente.

4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, la Società fa riferimento in maniera trasversale a tutti i principi di controllo previsti per tutte le aree a rischio individuate.

Principali procedure operative (PO), istruzioni operative (IST), regolamenti (Reg.) di riferimento:

La Società fa riferimento in maniera trasversale a tutte le procedure operative/istruzioni operative/regolamenti previsti.